



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

DECRETO SINDACALE

N° 38 DEL 31/07/2025

OGGETTO: INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - DAL 01.08.2025 AL 31.12.2025

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art.16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che testualmente recita: "... 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

DATO ATTO che:

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

- l'art. 17 del CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 che testualmente recita: “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento...”;

- l'art.18 del CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 al comma 2 che prevede “per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.”;

PRESO ATTO delle vigenti disposizioni dei Contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente e Comparto Funzioni Locali e da ultimo del CCNL personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 relativo al triennio 2019/2021;

VISTO inoltre l'art. 23, comma 2, del D. Lgs.vo n. 75/2017 che testualmente recita: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 12 del 29.12.2023 con il quale è stato nominato quale componente del Nucleo monocratico di Valutazione delle Performance dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo, dell'Unione Pedemontana Parmense e dell'Azienda Pedemontana, Sociale il Dott. Walter Laghi per gli anni 2024-2025;

VISTE:

- la delibera di Giunta n. 96 del 04.07.2025, esecutiva, avente ad oggetto “MODIFICA DELIBERAZIONE D.G. N.177 DEL 18/12/2024, ESECUTIVA, E APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE CON DECORRENZA DAL 01/08/2025-

PROVVEDIMENTI”, con cui è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell’ente con decorrenza dal 01/08/2025, contemplante la risuddivisione del Settore Tecnico Unico alle medesime condizioni come da deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23/07/2020, esecutiva, con decorrenza dal 01/08/2025 e fino a nuove determinazioni in merito , in due Settori ovvero il settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente e il Settore Pianificazione Territoriale con conseguente aumento del numero delle posizioni organizzative/EQ dell’Ente che passeranno da 4 a 5;

- la delibera di Giunta del Comune di Montechiarugolo n. 100 del 09.07.2025, esecutiva, avente ad oggetto “ESAME E APPROVAZIONE NUOVA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/EQ DELL’ENTE E DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TEORICA PREVISTA PER LE ELEVATE QUALIFICAZIONI DAL 1 AGOSTO 2025 E FINO AL 31 DICEMBRE 2025 - PROVVEDIMENTI”;

PRESO ATTO delle posizioni con titolarità di Posizione organizzativa/Elevata Qualificazione istituite dal Comune di Montechiarugolo e degli incarichi attualmente attribuiti e relative scadenze;

CONSIDERATO quindi che, per il Comune di Montechiarugolo, risultano da attribuire n. 2 incarichi di Elevata Qualificazione con decorrenza dal 01.08.2025 al 31.12.2025, riferito alle seguenti posizioni/aree/settori:

- Comune di Montechiarugolo (tot. 2 EQ da attribuire)

- SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE;

- SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

VISTO l’art. 13 del CCNL 21/05/2018r quanto in vigore, del Comparto delle Funzioni locali che istituisce l’Area delle posizioni organizzative sulla base di due tipologie riguardanti:

- a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

VISTO in particolare l’art. 13 comma 3 del CCNL 21/5/2018, per quanto in vigore, secondo il quale, gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31/3/1999 e all’art. 10 del CCNL del 22/1/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data della sottoscrizione del presente CCNL;

DATO ATTO che:

- la Giunta dell’Unione con delibera n. 38 del 07/05/2019, esecutiva, ha approvato il regolamento avente ad oggetto “*Sistema per l’individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative per l’Unione Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Felino,*

Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo”, recepito dal Comune di Montechiarugolo con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 16/05/2019;

- l’art. 7 del vigente “*Sistema per l’individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative per l’Unione Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo*”, sopra richiamato, prevede che:

“Gli incarichi sono attribuiti dal Sindaco con decreto al personale di categoria D, in base ai seguenti criteri, ai quali viene assegnato il peso accanto di ciascuno di essi assegnato:

- a) Requisiti culturali (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) posseduti (fino a 10/100);
- b) Attitudini e capacità professionale (fino a 25/100);
- c) Esperienza e competenza tecnica nelle materie da trattare (fino a 40/100);
- d) Capacità di gestione di gruppi di lavoro (fino a 25/100);

PRESO ATTO che, a seguito della modifica suindicata e di cui all’atto di Giunta Comunale n. 96/2025, le Posizioni Organizzative del Comune di Montechiarugolo sono le seguenti:

SETTORE I – Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale

SETTORE II – Settore Finanziario

SETTORE III – Settore Servizi alla Persona

SETTORE IV - Settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente;

SETTORE V - Settore pianificazione territoriale;

PRESO ATTO inoltre della comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Unione relativa alle domande pervenute per la titolarità della Posizione organizzativa/EQ per i due Settori di che trattasi, originati dalla divisione del preesistente Settore Tecnico Unico;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 20/06/2024 con il quale, fra l’altro, si nominava VICESINDACO del suintestato Comune la Sig.ra Francesca Tonelli;

RITENUTO quindi, di attribuire, per il periodo 01.08.2025 – 31.12.2025, acquisito, vie brevi, in tal senso espresso intendimento del Sindaco assente, alla dipendente Arch. Sonia Pains l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa/E.Q. del Settore Pianificazione Territoriale;

RILEVATO che l’individuazione è stata fatta tenendo conto di quanto previsto nella metodologia vigente, considerando il curriculum e l’esperienza maturate dal dipendente interessato;

PRESO ATTO inoltre che l'incarico di Posizione Organizzativa/E.Q., in Ente senza la Dirigenza come il Comune di Montechiarugolo, viene attribuito ai sensi dell'art. 107 del TUEL ed attribuisce al titolare tutte le funzioni ivi indicate,

DECRETA

- 1) DI ATTRIBUIRE, per tutto quanto in premessa indicato, per il periodo dal 01/08/2025 – 31/12/2025, alla dipendente Arch. Sonia Paini, inquadrata in Cat. giuridica D, l'incarico di Titolare di Posizione Organizzativa/E.Q. del Settore Pianificazione Territoriale;
- 2) DI PRENDERE ATTO della graduazione delle posizioni organizzative/E.Q. dell'Ente, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 100/2025, esecutiva;
- 3) DI SPECIFICARE che al predetto Responsabile sono affidati tutti i compiti di cui all'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali e che la retribuzione di posizione attribuita assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, a mero titolo esemplificativo;
- 4) DI DARE ATTO che alla retribuzione di posizione seguirà una retribuzione di risultato in base alla valutazione da parte del Nucleo Tecnico di valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento;
- 5) DI PRENDERE ATTO, infine, che la eventuale revoca dell'incarico comporterà la perdita della retribuzione di posizione e di risultato restando, il dipendente, inquadrato nella categoria d'appartenenza con le funzioni del profilo di appartenenza stesso, ai sensi dell'art. 14, c. 5, del CCNL 21/5/2018.

Dalla Residenza comunale, li 31/07/2025

firmato digitalmente

Per IL SINDACO

Tonelli Francesca / InfoCamere S.C.p.A.